

TI_GERICHTE 30.2018.9 vom 23. Juli 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-07-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2018.9

FR: TI_GERICHTE 30.2018.9 du 23 juillet 2018

IT: TI_GERICHTE 30.2018.9 del 23 luglio 2018

Regeste

STF di rinvio. Conferma dell'affiliazione come dipendente di un assicurato che ha affidato la direzione lavori ad una società, di cui è amministratore unico ed azionista di riferimento, la quale ha a sua volta subdelegato numerose prestazioni al medesimo assicurato

Erwägungen

E. 2

sostiene che la Cassa non avrebbe debitamente considerato le censure da lui sollevate in sede di opposizione, limitandosi ad un copia ed incolla della decisione su opposizione emessa nei confronti di RI 1.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

E. 2.2

Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Per l'art. 10 LPGa, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. L'art. 12 LPGa prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2). Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, all'ora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile

del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018, consid. 4.2 e 6.1, destinata a pubblicazione; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005). In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018 destinata a pubblicazione). 2.3. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e imprevedute, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018 destinata a pubblicazione, sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000). 2.4. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal "datore di lavoro" e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego

(DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). L'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

E. 2.5

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente. Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

E. 2.6

Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcepi e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3). Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2). In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all'organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell'impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti). A questo proposito il TF ha recentemente rammentato che " il rischio economico dell'imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati " (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore

dell'esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d'incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4). Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1). Laddove gli elementi in favore di un'attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti). 2.7. Per quanto concerne l'attività di direzione dei lavori, va segnalato che l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) in una sentenza del 1° ottobre 1990 nella causa S. (H 22/90), a proposito dell'attività svolta da un architetto per una SA nell'arco di circa due anni durante i quali percepiva un importo mensile netto di fr. 5'000 ha confermato la qualifica di dipendente dell'interessato affermando in particolare: " (...) 3.- Die Vorinstanz, welche die angefochtene Nachzahlungsverfügung bestätigte, ging zu Recht davon aus, dass Y für die hier fragliche Tätigkeit als Bauführer entgegen seiner Behauptung kein spezifisches Unternehmerrisiko trug. Wie das BSV zutreffend festhält, hat er keine vertraglichen Abmachungen mit dem Bauherrn wie z. B. Rückbehalt von Garantiesummen oder Hinweise auf seine Haftung für Schäden aus nicht vertrags- oder termingerechter Bauausführung im Sinne von ZAK 1984 s. 223 Erw. 5 dargetan. Es fehlt somit der Nachweis einer Garantierisikos gegenüber dem Bauherrn (vgl. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Rz 4.30). Ferner vermag weder die eigene schriftliche Bestätigung des Beschwerdeführers, die Sozialabgaben selber getragen zu haben, noch die entsprechende Darstellung der Vertreterin der Firma im vorinstanzlichen Verfahren, die Stellung von Y als Selbständigerwerbender sei "unumstritten", den Nachweis selbständiger Erwerbstätigkeit zu erbringen. Es handelt sich hierbei um eine zivilrechtliche Vereinbarung, welche die öffentlichrechtliche Qualifikation eines Einkommens in der Sozialversicherung nicht zu beeinflussen vermag. Ebenso unmassgeblich ist der Umstand, dass der Beschwerdeführer sein monatliches Entgelt von jeweils genau Fr. 5000.-- in Form von Honoraren in Rechnung stellte. Auch wurde nicht dargetan, dass der Beschwerdeführer in betriebswirtschaftlicher bzw. arbeitsorganisatorischer Hinsicht von der Firma unabhängig war. Ferner erweist sich die Berufung auf die Gewerbefreiheit und die persönliche Freiheit im vorliegenden Zusammenhang als unbehelflich. Schliesslich kann entgegen der Darstellung in der verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht von einer willkürlichen Abänderung des Status als Selbständigerwerbender die Rede sein. Auch die weiteren Einwendungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vermögen nichts daran zu ändern,

dass der vorinstanzliche Entscheid und die angefochtene Nachzahlungsverfügung zu Recht bestehen." 2.8. Circa l'attività svolta da un amministratore per la propria società, in DTF 105 V 113 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che l'attività quale organo di una persona giuridica va qualificata, di principio, di attività dipendente. Occorre tuttavia distinguere quelle attività che la persona assicurata non svolge nella sua funzione di organo per la persona giuridica; così un avvocato, membro del CdA (e dunque qualificato come dipendente della società) può essere contemporaneamente attivo quale avvocato indipendente della medesima società (cfr. Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, 3a edizione 2012, n. 91 ad art. 5, pag. 75; cfr. anche DTF 133 V 498). Per qualificare l'importo conseguito si deve stabilire se l'attività, per cui è versato l'ammontare in discussione, è legata alla qualità di organo della società oppure se il suo esercizio è indipendente da questa funzione (Kieser, op. cit., n. 115 ad art. 5, pag. 80). A questo proposito il marginale 2040 delle direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG (DSD) prevede, con riferimento alla citata DTF 105 V 113, che un assicurato che è organo di una persona giuridica può trovarsi anche in situazione dipendente o indipendente nei suoi confronti (così p. es. l'impresario edile, l'avvocato, il fiduciario, il contabile che fanno parte del consiglio d'amministrazione di una società anonima). Se questi agisce in qualità di terzo nei confronti della società, il guadagno che ne deriva è considerato reddito di un'attività lucrativa indipendente. Per qualificare l'indennità si deve vedere se l'attività, per cui è versata, è legata alla qualità di organo della società oppure se il suo esercizio è indipendente da questa funzione. Va qui evidenziato che con sentenza del 10 gennaio 1973 pubblicata in RCC 1973, pag. 397 l'allora TFA ha affermato che un consulente contabile, membro del consiglio di amministrazione di una società fiduciaria, che compie dei lavori per conto di questa affidati da suoi clienti, deve essere reputato come impiegato della società fiduciaria. Cfr. anche la sentenza H 125/04 del 7 marzo 2005. 2.9. In concreto oggetto del contendere è la questione di sapere se per l'attività svolta da RI 2 in favore di RI 1 dal 2013 al 2015, segnatamente nell'ambito del progetto " _____", l'importo complessivo di fr. 935'000 conseguito in quegli anni va qualificato quale reddito da attività dipendente oppure da attività indipendente. Conformemente alla sentenza di rinvio 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, il 7 maggio 2018 il TCA ha interpellato gli insorgenti (doc. II), chiedendo loro di trasmettere quanto richiesto dal TF sulla base dei consid. 5.2.1, nonché 5.2.2 pag. 6 ultima frase e pag. 7. RI 1, che era già stata interpellata in sede di revisione e con scritto del 23 novembre 2016 dalla Cassa (cfr. doc. 20, inc. 30.2017.12) circa eventuali accordi tra la società e RI 2, ed aveva risposto il 7 dicembre 2016 (doc. 21 inc. 30.2017.12) e RI 2 stesso, hanno prodotto documentazione relativa al rapporto tra RI 2 e RI 1 (segnatamente il contratto di mandato del 3 dicembre 2011, doc. A6). Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di

prove. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. In concreto, chiamati a produrre eventuali prove e la documentazione necessaria, segnatamente quella relativa ai reali accordi tra RI 2 e RI 1, in particolare per quanto concerne l'organizzazione, la retribuzione ed il finanziamento del lavoro svolto dal 2013 al 2015, gli insorgenti hanno trasmesso al TCA numerosa documentazione (cfr. allegati al doc. VII), aggiungendo che potrebbero "essere prodotti chili di documenti e citati decine di testi, ma ciò può avere senso solo se noti gli specifici contesti se del caso ancora da chiarire maggiormente" ed hanno affermato di essere a completa disposizione "se necessario o utile anche a comparire personalmente presso il TCA". Essi non hanno invece prodotto copia delle loro dichiarazioni e tassazioni fiscali. Questo Tribunale, che rammenta come le parti sono già state sentite nel corso della procedura in data

E. 2.10

Dagli atti emerge che RI 2 dal _____ è amministratore unico della RI 1 (doc. VII ed allegati). La società ha quale scopo _____. Il 22 giugno 2018 i ricorrenti hanno ribadito che "RI 1 è stata attiva e coinvolta in 3 promozioni immobiliari: _____; _____, _____ e _____, _____. La prima era un'operazione immobiliare propria di RI 1, mentre le altre due erano operazioni condotte dal sig. RI 2 personalmente e nominativamente nell'ambito delle quali RI 1 è stata chiamata ad intervenire" (doc. VII). Gli insorgenti hanno poi rilevato che il "_____ si fonda su una progettazione da parte dello studio di _____ di _____", che considerata "la mole di attività da svolgere espressamente non di competenza dei progettisti (_____), tutte queste attività ed incombenze sono state attribuite da RI 2 ad una sua società, RI 1, come a contratto di mandato (di direzione lavori – direzione e coordinamento progetto – project management) 3.12.2011" ed è "quindi in questo contesto che è stato organizzato il lavoro. RI 1 non aveva alle sue dipendenze personale specifico. Tutta una serie di attività (quelle di natura tecnica specialistica) sono state delegate da RI 1 a terzi. Per il resto svariate attività sono state svolte da RI 2, che ha fatturato a RI 1 le sue prestazioni". Per i ricorrenti "RI 2 ha sempre operato in piena e totale libertà e autonomia, in particolare per quanto attiene all'impiego del suo tempo e l'organizzazione della sua attività. Nessun rapporto di subordinazione nei confronti di RI 1, e segnatamente: nessuna necessità di stilare rapporti in merito al lavoro eseguito, nessun obbligo di seguire direttive, ecc" (doc. VII). Circa il progetto "_____", agli atti è stato prodotto il "_____" sottoscritto il 16/22 novembre 2010 da RI 2 da una parte e _____ dall'altra (doc. A3). Nell'allegato 3 (doc. A5), figurano nel minimo dettaglio le attività svolte dagli architetti (cfr. doc. A5: "BA: V"), quelle svolte dal direttore dei lavori (doc. A5: "LB: V") e quelle svolte da RI 2 (doc. A5: "AG: V"). A questo proposito, la direzione dei lavori è stata affidata da RI 2 a RI 1. Il 3 dicembre 2011 è infatti stato concluso un contratto di mandato "direzione lavori – direzione e coordinamento progetto – project management" tra RI 2 (mandante) e RI 1 (mandataria), rappresentata dall'amministratore unico RI 2 (doc. A6). È stato precisato che il contratto verrà ratificato dall'Assemblea generale degli azionisti della _____ poiché sottoscritto da RI 2 nella sua doppia veste di mandante e rappresentante della mandataria. RI 1, a cui è stata affidata la direzione dei lavori, alla luce delle attività da svolgere (cfr. allegato 3, doc. A5), non può

di conseguenza essere ritenuta un semplice “ collettore/by pass ”, come sostenuto dai ricorrenti. Dal contratto emerge che RI 2, proprietario del mappale _____, dove è in fase di realizzazione un progetto di edificazione denominato “ _____ ” (realizzazione di _____), ha conferito allo studio di architettura _____ il mandato di progettazione. L’incarico assunto dai progettisti è parziale. Da parte sua RI 1 ha quale scopo segnatamente _____. Con il contratto RI 2 ha inteso affidare a RI 1, con facoltà di subdelega, “ la direzione dei lavori, il coordinamento del progetto, il controllo amministrativo e economico del progetto _____, ecc., ossia tutte le prestazioni non assunte dagli architetti progettisti o da altri specialisti ”. Tra le parti si è convenuto che RI 2 “ conferisce a RI 1, che accetta, il mandato di eseguire tutte le prestazioni nel seguito specificate, relative al progetto _____, non già assegnate e quindi di competenza degli architetti progettisti o di altri specialisti . Nello specifico il contratto ha per oggetto tutte le prestazioni di cui alla distinta (all. 3), stesa sulla base delle Normative SIA (Regolamento SIA 102 – versione 2003), non di competenza degli architetti Progettisti ”. Il contratto prevede che “ le prestazioni contrattuali assunte dalla Mandataria verranno eseguite tramite proprio personale di RI 1, rispettivamente tramite subdelega a terzi ” e che “ la mandataria ha quindi facoltà di subdelegare, in tutto o in parte, ogni prestazione oggetto del presente contratto ”. Il contratto “ avrà inizio in data 03.12.2011 e terminerà alla fine dei lavori, a liquidazioni eseguite e consegnata di tutta la documentazione dell’opera ” ed “ indicativamente la fine del mandato dovrebbe essere il 31.12.2017 ”. Per quanto concerne la retribuzione è stato previsto che “ per lo svolgimento di tutte le prestazioni pattuite al punto 1, viene pattuito un onorario di CHF 7'000'000 (IVA e spese escluse) ” e che “ tutte le spese vive sopportate dalla Mandataria verranno rimesse separatamente dal Mandante ”. “ La retribuzione (onorario e spese) sarà versata per bonifico bancario come da indicazione delle fatture emesse ” e “ La Mandataria presenterà al Mandante la relativa richiesta di acconto in funzione allo stato di avanzamento dei lavori che, previa accettazione da parte del Mandante, sarà pagata entro 30 giorni dalla data di eccettuazione. Al termine delle prestazioni, a fine mandato, la Mandataria presenterà un conteggio finale ”. Il contratto prevede inoltre che la “ Mandataria è tenuta ad imporre una adeguata copertura assicurativa RC ai sub-mandatari ai quali saranno delegate parte delle prestazioni contrattuali ” e che “ per la Direzione Lavori tecnica, la copertura assicurativa dovrà essere: copertura danni corporali e materiali: CHF 5 milioni ”; “ copertura per danni a opere: CHF 5 milioni ”. Per quanto concerne il finanziamento del progetto immobiliare “ _____”, il 15 giugno 2018, _____ ha confermato di aver erogato a RI 2 fr. 23'400'000 a titolo di credito ipotecario e fr. 40'000'000 a titolo di credito di costruzione, precisando che mutuatario e unico debitore nei confronti della banca è lo stesso ricorrente. I crediti sono stati concessi sulla base di garanzie ipotecarie (cartelle ipotecarie) tutte gravanti esclusivamente il mappale _____, poi costituito in _____ tutte ancora di proprietà, tranne una già venduta a terzi, di RI 2 (doc. A13). La stessa banca ha poi affermato che “ tutti i pagamenti effettuati a debito del conto ” intestato a RI 1 dalla sua apertura ad oggi “ sono stati finanziati da versamenti (bonifici) effettuati ” da RI 2 (doc. A13). Circa l’attività svolta da RI 2 per la RI 1, va rammentato che, interpellata dalla Cassa il 23 novembre 2016 con l’invito a voler trasmettere la “ seguente documentazione, già richiesta in sede di revisione ”, tra cui il “ chiarimento sull’accordo tra la RI 1 e il signor RI 2 in relazione al fatto che la società si assume direttamente delle spese di viaggio dello stesso, nonostante egli faccia fattura in qualità di indipendente ” (doc. 20, inc. 30.2017.12), il 7 dicembre 2016 la società ha precisato: “ (...) Oltre alla promozione immobiliare indicata in precedenza, che la RI 1

ha svolto per proprio conto, la società svolge anche l'attività di Direzione Lavori curando, per conto dei suoi clienti, diversi importanti e prestigiosi cantieri tra i quali segnaliamo, nel corso del periodo oggetto del vostro controllo, i seguenti: . Condominio " _____ " in _____ a _____; . Condominio " _____ " in _____ a _____; Nell'ambito delle sue attività la RI 1 si avvale, oltre del personale alle proprie dipendenze, della collaborazione di vari e competenti professionisti tra i quali citiamo il Sig. RI 2. Il Sig. RI 2, che agisce in qualità di libero professionista indipendente, ha maturato una lunga ed apprezzata esperienza e dispone di una conoscenza e di una importante rete di conoscenze nel settore edile con particolare riferimento alle rifiniture, scelte dei materiali, arredi d'interni, modulazioni/disposizioni dei locali, ecc.. Oltre a questo il Sig. RI 2 aiuta, consiglia ed assiste anche i potenziali acquirenti nelle loro scelte (arredi, scelte dei materiali/mobili, ecc.). Le attività (rapporto di collaborazione) svolte dal Sig. RI 2 in favore della RI 1 possono essere, succintamente, così riassunte: Direzione dei lavori (nel senso più ampio del termine); Coordinamento dei progetti/promozioni immobiliari; Controllo amministrativo ed economico dei progetti; In generale tutte le prestazioni non assunte dagli architetti progettisti o da altri specialisti; Assistenza e consulenza (aiuto) a 360° sia alla RI 1 (promotore) sia ai potenziali acquirenti in tutto quanto utile e/o necessario per la vendita delle unità abitative così come meglio descritto in precedenza come pure l'introduzione e l'accompagnamento presso istituti bancari, Notai, Assicurazioni, ecc. per l'istruzione delle varie e necessarie pratiche. Per lo svolgimento di tutte le prestazioni pattuite/convenute il Signor RI 2 fattura alla RI 1 il suo onorario. Tutte le spese vive sopportate dal Sig. RI 2 nell'ambito dell'espletamento della sua attività in favore di RI 1 sono rifeuse separatamente oppure assunte direttamente dalla stessa RI 1 come è stato il caso per alcune spese di viaggio correlate all'operazione immobiliare in _____." (doc. 21, inc. 30.2017.12) Dagli atti (doc. A2) emerge ancora che nel 2012 RI 2, quando l'insorgente è stato ritenuto indipendente, ha fatturato un importo lordo (ossia IVA compresa) di fr. 259'200 a RI 1 per _____ e fr. 35'000 ad altri soggetti. Nel 2013 il ricorrente ha fatturato a RI 1 un importo lordo di fr. 221'400 per " _____ " e di fr. 97'200 per " _____ ", nonché ad altri soggetti un importo lordo di fr. 44'280. Nel 2014 ha fatturato a RI 1 un importo lordo di fr. 367'200 per " _____ " e di fr. 97'200 per " _____ ", nonché un importo lordo di fr. 44'280 ad altri soggetti. Nel 2015 ha fatturato un importo lordo di fr. 367'200 a RI 1 per " _____ " e fr. 21'600 per " _____ ", nonché un importo lordo ad altri soggetti di fr. 124'438.75. 2.11. Alla luce di quanto sopra, della documentazione già agli atti e degli accertamenti eseguiti in seguito alla sentenza di rinvio, dei rapporti tra RI 2 e RI 1 (doc. A6), rispettivamente tra RI 1 e RI 2 (doc. 21 inc. 30.2017.12), emerge in sostanza che RI 2, proprietario di un terreno a _____, ha sottoscritto un mandato di progettazione immobiliare con un importante studio di architettura _____. RI 2 si è assunto personalmente sia i debiti ipotecari che quelli di costruzione. Egli ha poi sottoscritto un contratto di mandato con la RI 1 (doc. A6), di cui è amministratore unico ed azionista di riferimento tramite una struttura societaria (doc. VIII). Il contratto di mandato prevede che RI 1 assume, con facoltà di subdelega, la direzione dei lavori, il coordinamento del progetto ed il controllo amministrativo ed economico del progetto " _____ ", ossia tutte le prestazioni non assunte dagli architetti progettisti o da altri specialisti (doc. A6). Circa il finanziamento del contratto di mandato, RI 2 si è impegnato a versare a RI 1 un onorario di CHF 7'000'000 (IVA e spese escluse), ritenuto che tutte le spese vive sopportate dalla società sono pagate dal mandante. Le prestazioni sono state eseguite tramite personale

proprio di RI 1 (cfr. anche lettera del 7 dicembre 2016: “ [...] Nell’ambito delle sue attività la RI 1 si avvale, oltre del personale alle proprie dipendenze [...] ”, doc. 21 inc. 30.2017.12), o tramite subdelega a terzi. La società ha assunto una project manager per il cantiere “ _____”, _____ (cfr. doc. VII, inc. 30.2017.12: “ [...] La sig. _____ è stata pure collaboratrice stipendiata con RI 1 sempre con riferimento al cantiere siccome si occupava di questioni amministrative, era una project manager del cantiere [...]”), dal mese di ottobre 2013, il cui salario, nel 2014 e nel 2015 ammontava a fr. 74'360 annui (doc. 12 e 17 inc. 30.2017.12). Nel 2015 la medesima società ha dichiarato complessivamente fr. 187'822 di salari, tra i quali, oltre a quelli versati alla project manager ed al custode dell’immobile sito in _____, figurano pure operai di una ditta del _____, assunti dalla ricorrente per la posa dei parquet (cfr. doc. VII, inc. 30.2017.12: “[...] avendo un contratto di fornitura importante di posa di parquet ma non essendo strutturata per distaccare i suoi operai all’estero si è pensato di risolvere il problema assumendo direttamente i collaboratori versando loro i relativi stipendi e questo sotto il cappello della RI 1 [...]”). Da quanto emerso in sede di udienza, i salari dei dipendenti della _____ di _____, non essendo la società _____ strutturata per distaccare i suoi operai all’estero, sono stati versati dalla società _____ a RI 2 il quale li ha a sua volta versati a RI 1 la quale li ha pagati agli operai _____ ed assoggettati alla LAVS (cfr. doc. VII, inc. 30.2017.12: “ [...] Il sig. RI 2 precisa che per la _____ è stata pagata per fornitura e posa personalmente da lui mentre i salari degli operai assunti da RI 1. sono stati riversati dalla _____ a RI 2. direttamente e da questi riversati in RI 1. per eseguire i pagamenti”). La società ha poi fatto capo ad altri professionisti (cfr. lettera del 7 dicembre 2016: “ [...] Nell’ambito delle sue attività la RI 1 si avvale, oltre del personale alle proprie dipendenze, della collaborazione di vari e competenti professionisti [...] ”, doc. 21 inc. 30.2017.12), le cui prestazioni sono state pagate per il tramite del conto n. _____ denominato “ prestazioni di terzi ” (cfr. doc. VII, inc. 30.2017.12). I ricorrenti hanno citato la _____ per le prestazioni dell’ing. _____ (doc. VII, inc. 30.2017.12). Dagli atti emergono ulteriori prestazioni versate ad un avvocato, sempre nell’ambito della “ direzione ” lavori (cfr. doc. 19/2, inc. 30.2017.12; anno 2015 conto n. _____ [costi amministrativi e legali]). Sempre nel 2015 nel conto _____ “ prestazioni di terzi direzione lavori ”, figurano uscite per complessivi fr. 1'123'504.75 (doc. 19/4, inc. 30.2017.12). Una parte dei lavori è stata affidata a RI 2 (“ Direzione dei lavori (nel senso più ampio del termine); Coordinamento dei progetti/promozioni immobiliari; Controllo amministrativo ed economico dei progetti; In generale tutte le prestazioni non assunte dagli architetti progettisti o da altri specialisti; Assistenza e consulenza (aiuto) a 360° sia alla RI 1 (promotore) sia ai potenziali acquirenti in tutto quanto utile e/o necessario per la vendita delle unità abitative così come meglio descritto in precedenza come pure l’introduzione e l’accompagnamento presso istituti bancari, Notai, Assicurazioni, ecc. per l’istruzione delle varie e necessarie pratiche ” (lettera del 7 dicembre 2016, doc. 21, inc. 30.2017.12). Nel 2014 e nel 2015 ogni trimestre RI 1 ha versato a RI 2 il medesimo importo di fr. 85'000. Nel 2013, dopo aver versato due importi di fr. 60'000, per l’ultimo trimestre è stata prodotta una fattura di fr. 85'000. Riassumendo, per quanto concerne specificatamente l’attività di RI 2 in favore di RI 1 nell’ambito del progetto “ _____”, il ricorrente proprietario di un terreno, ha affidato un mandato di progettazione ad uno studio di architettura, assumendosi i debiti ipotecari e di costruzione e dando mandato il 3 dicembre 2011 a RI 1 di cui è amministratore unico e azionista di riferimento, di assumere la direzione dei lavori. Il mandato è stato onorato da RI 2 con il versamento complessivo di un

importo di fr. 7'000'000 IVA e spese escluse. RI 1 ha a sua volta delegato parte del lavoro a RI 2, pagandolo regolarmente, ogni trimestre, fr. 85'000 (con l'eccezione di due versamenti di fr. 60'000 nel 2013). 2.12. Questo TCA evidenzia in primo luogo che oggetto del contendere è unicamente il rapporto tra i due insorgenti. Non è invece in discussione l'affiliazione come indipendente di RI 2 quando lavora per terzi. Il TF ha infatti più volte rammentato che se un assicurato svolge contemporaneamente diverse attività, occorre esaminare singolarmente ogni reddito al fine di stabilire se deriva da attività dipendente o indipendente, anche nell'ipotesi in cui le attività sono state svolte per la medesima società (DTF 122 V 172 consid. 3b con riferimenti). La giurisprudenza deve tuttavia contribuire a coordinare i vari ambiti delle assicurazioni sociali. Se possibile va quindi evitato che attività svolte per il medesimo datore di lavoro oppure la medesima attività svolta per diversi mandanti vengano qualificate diversamente (DTF 119 V 164 consid. 3b). Per cui, rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127), il fatto di essere affiliato come indipendente non implica automaticamente che anche per i lavori svolti in favore di RI 1 RI 2 sia da qualificare quale indipendente (cfr. sentenza H 119/04 dell'8 agosto 2005: “[...]”

E. 4

cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Nel caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito.

L'amministrazione nella decisione su opposizione del 23 febbraio 2017 (doc. A, inc. 30.2017.14) ha tenuto conto delle censure sollevate il 22 febbraio 2017 (doc. E), e con una decisione di complessive 7 pagine, ha spiegato le ragioni per le quali ha confermato la ripresa salariale.

Il ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla base della qualifica dell'attività svolta, tant'è che le ha contestate in sede giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale.

Egli ha poi ancora potuto esprimersi in sede di udienza, l'8 giugno 2017 (doc. VII, inc. 30.2017.12).

Ne segue che il suo diritto di essere sentito è stato ampiamente salvaguardato.

Va del resto rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGa).

Non va infine dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGa, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGa prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018, consid. 4.2 e 6.1, destinata a pubblicazione; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018 destinata a pubblicazione).

2.3. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e imprevedute, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018 destinata a pubblicazione, sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.4. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal datore di lavoro e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI

1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.5. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.6. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcepiuti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all'organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell'impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).

A questo proposito il TF ha recentemente rammentato che il rischio economico dell'imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell'esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d'incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio

conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove gli elementi in favore di un'attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

2.9. In concreto oggetto del contendere è la questione di sapere se per l'attività svolta da RI 2 in favore di RI 1 dal 2013 al 2015, segnatamente nell'ambito del progetto _____, l'importo complessivo di fr. 935'000 conseguito in quegli anni va qualificato quale reddito da attività dipendente oppure da attività indipendente.

Conformemente alla sentenza di rinvio 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, il 7 maggio 2018 il TCA ha interpellato gli insorgenti (doc. II), chiedendo loro di trasmettere quanto richiesto dal TF sulla base dei consid. 5.2.1, nonché 5.2.2 pag. 6 ultima frase e pag. 7.

RI 1, che era già stata interpellata in sede di revisione e con scritto del 23 novembre 2016 dalla Cassa (cfr. doc. 20, inc. 30.2017.12) circa eventuali accordi tra la società e RI 2, ed aveva risposto il 7 dicembre 2016 (doc. 21 inc. 30.2017.12) e RI 2 stesso, hanno prodotto documentazione relativa al rapporto tra RI 2 e RI 1 (segnatamente il contratto di mandato del 3 dicembre 2011, doc. A6).

Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

In concreto, chiamati a produrre eventuali prove e la documentazione necessaria, segnatamente quella relativa ai reali accordi tra RI 2 e RI 1, in particolare per quanto concerne l'organizzazione, la retribuzione ed il finanziamento del lavoro svolto dal 2013 al 2015, gli insorgenti hanno trasmesso al TCA numerosa documentazione (cfr. allegati al doc. VII), aggiungendo che potrebbero essere prodotti chili di documenti e citati decine di testi, ma ciò può avere senso solo se noti gli specifici contesti se del caso ancora da chiarire maggiormente ed hanno affermato di essere a completa disposizione se necessario o utile anche a comparire personalmente presso il TCA. Essi non hanno invece prodotto copia delle loro dichiarazioni e tassazioni fiscali.

La società ha quale scopo _____.

Il 22 giugno 2018 i ricorrenti hanno ribadito che RI 1 è stata attiva e coinvolta in 3 promozioni immobiliari: _____; _____, _____ e _____, _____. La prima era un'operazione immobiliare propria di RI 1, mentre le altre due erano operazioni condotte dal sig. RI 2 personalmente e nominativamente nell'ambito delle quali RI 1 è stata chiamata ad intervenire (doc. VII).

Gli insorgenti hanno poi rilevato che il _____ si fonda su una progettazione da parte dello studio di _____ di _____, che considerata la mole di attività da svolgere espressamente non di competenza dei progettisti (_____), tutte queste attività ed incombenze sono state attribuite da RI 2 ad una sua società, RI 1, come a contratto di mandato (di direzione lavori direzione e coordinamento progetto project management) 3.12.2011 ed è quindi in questo contesto che è stato organizzato il lavoro. RI 1 non aveva alle sue dipendenze personale specifico. Tutta una serie di attività (quelle di natura tecnica specialistica) sono state delegate da RI 1 a terzi. Per il resto svariate attività sono state svolte da RI 2, che ha fatturato a RI 1 le sue prestazioni. Per i ricorrenti RI 2 ha sempre operato in piena e totale libertà e autonomia, in particolare per quanto attiene all'impiego del suo tempo e l'organizzazione della sua attività. Nessun rapporto di subordinazione nei confronti di RI 1, e segnatamente: nessuna necessità di stilare rapporti in merito al lavoro eseguito, nessun obbligo di seguire direttive, ecc (doc. VII).

Circa il progetto _____, agli atti è stato prodotto il _____ sottoscritto il 16/22 novembre 2010 da RI 2 da una parte e _____ dall'altra (doc. A3).

Nell'allegato 3 (doc. A5), figurano nel minimo dettaglio le attività svolte dagli architetti (cfr. doc. A5: BA: V), quelle svolte dal direttore dei lavori (doc. A5: LB: V) e quelle svolte da RI 2 (doc. A5: AG: V).

A questo proposito, la direzione dei lavori è stata affidata da RI 2 a RI 1.

Il 3 dicembre 2011 è infatti stato concluso un contratto di mandato direzione lavori direzione e coordinamento progetto project management tra RI 2 (mandante) e RI 1 (mandataria), rappresentata dall'amministratore unico RI 2 (doc. A6).

È stato precisato che il contratto verrà ratificato dall'Assemblea generale degli azionisti della _____ poiché sottoscritto da RI 2 nella sua doppia veste di mandante e rappresentante della mandataria.

RI 1, a cui è stata affidata la direzione dei lavori, alla luce delle attività da svolgere (cfr. allegato 3, doc. A5), non può di conseguenza essere ritenuta un semplice collettore/by pass, come sostenuto dai ricorrenti.

Dal contratto emerge che RI 2, proprietario del mappale _____, dove è in fase di realizzazione un progetto di edificazione denominato _____ (realizzazione di _____), ha conferito allo studio di architettura _____ il mandato di progettazione. L'incarico assunto dai progettisti è parziale. Da parte sua RI 1 ha quale scopo segnatamente _____.

Con il contratto RI 2 ha inteso affidare a RI 1, con facoltà di subdelega, la direzione dei lavori, il coordinamento del progetto, il controllo amministrativo e economico del progetto _____, ecc., ossia tutte le prestazioni non assunte dagli architetti progettisti o da altri specialisti.

Tra le parti si è convenuto che RI 2 conferisce a RI 1, che accetta, il mandato di eseguire tutte le prestazioni nel seguito specificate, relative al progetto _____, non già assegnate e quindi di competenza degli architetti progettisti o di altri specialisti. Nello specifico il contratto ha per oggetto tutte le prestazioni di cui alla distinta (all. 3), stesa sulla base delle Normative SIA (Regolamento SIA 102 versione 2003), non di competenza degli architetti Progettisti.

Il contratto prevede che le prestazioni contrattuali assunte dalla Mandataria verranno eseguite tramite proprio personale di RI 1, rispettivamente tramite subdelega a terzi e che la mandataria ha quindi facoltà di subdelegare, in tutto o in parte, ogni prestazione oggetto del presente contratto.

Il contratto avrà inizio in data 03.12.2011 e terminerà alla fine dei lavori, a liquidazioni eseguite e consegnata di tutta la documentazione dell'opera ed indicativamente la fine del mandato dovrebbe essere il 31.12.2017.

Per quanto concerne la retribuzione è stato previsto che per lo svolgimento di tutte le prestazioni pattuite al punto 1, viene pattuito un onorario di CHF 7'000'000 (IVA e spese escluse) e che tutte le spese vive sopportate dalla Mandataria verranno rufuse separatamente dal Mandante. La retribuzione (onorario e spese) sarà versata per bonifico bancario come da indicazione delle fatture emesse e La Mandataria presenterà al Mandante la relativa richiesta di acconto in funzione allo stato di avanzamento dei lavori che, previa accettazione da parte del Mandante, sarà pagata entro 30 giorni dalla data di eccettuazione. Al termine delle prestazioni, a fine mandato, la Mandataria presenterà un conteggio finale.

Il contratto prevede inoltre che la Mandataria è tenuta ad imporre una adeguata copertura assicurativa RC ai sub-mandatari ai quali saranno delegate parte delle prestazioni contrattuali e che per la Direzione Lavori tecnica, la copertura assicurativa dovrà essere: copertura danni corporali e materiali: CHF 5 milioni; copertura per danni a opere: CHF 5 milioni.

Per quanto concerne il finanziamento del progetto immobiliare _____, il 15 giugno 2018, _____ ha confermato di aver erogato a RI 2 fr. 23'400'000 a titolo di

credito ipotecario e fr. 40'000'000 a titolo di credito di costruzione, precisando che mutuatario e unico debitore nei confronti della banca è lo stesso ricorrente. I crediti sono stati concessi sulla base di garanzie ipotecarie (cartelle ipotecarie) tutte gravanti esclusivamente il mappale _____, poi costituito in _____ tutte ancora di proprietà, tranne una già venduta a terzi, di RI 2 (doc. A13).

La stessa banca ha poi affermato che ■tutti i pagamenti effettuati a debito del conto■ intestato a RI 1 dalla sua apertura ad oggi ■sono stati finanziati da versamenti (bonifici) effettuati■ da RI 2 (doc. A13).

Circa l'attività svolta da RI 2 per la RI 1, va rammentato che, interpellata dalla Cassa il 23 novembre 2016 con l'invito a voler trasmettere la seguente documentazione, già richiesta in sede di revisione■, tra cui il ■chiarimento sull'accordo tra la RI 1 e il signor RI 2 in relazione al fatto che la società si assume direttamente delle spese di viaggio dello stesso, nonostante egli faccia fattura in qualità di indipendente■ (doc. 20, inc. 30.2017.12), il 7 dicembre 2016 la società ha precisato:

Dagli atti (doc. A2) emerge ancora che nel 2012 RI 2, quando l'insorgente è stato ritenuto indipendente, ha fatturato un importo lordo (ossia IVA compresa) di fr. 259'200 a RI 1 per _____ e fr. 35'000 ad altri soggetti.

Nel 2013 il ricorrente ha fatturato a RI 1 un importo lordo di fr. 221'400 per ■_____■ e di fr. 97'200 per ■_____■, nonché ad altri soggetti un importo lordo di fr. 44'280.

Nel 2014 ha fatturato a RI 1 un importo lordo di fr. 367'200 per ■_____■ e di fr. 97'200 per ■_____■, nonché un importo lordo di fr. 44'280 ad altri soggetti.

Nel 2015 ha fatturato un importo lordo di fr. 367'200 a RI 1 per ■_____■ e fr. 21'600 per ■_____■, nonché un importo lordo ad altri soggetti di fr. 124'438.75.

2.11. Alla luce di quanto sopra, della documentazione già agli atti e degli accertamenti eseguiti in seguito alla sentenza di rinvio, dei rapporti tra RI 2 e RI 1 (doc. A6), rispettivamente tra RI 1 e RI 2 (doc. 21 inc. 30.2017.12), emerge in sostanza che RI 2, proprietario di un terreno a _____, ha sottoscritto un mandato di progettazione immobiliare con un importante studio di architettura _____.

RI 2 si è assunto personalmente sia i debiti ipotecari che quelli di costruzione.

Egli ha poi sottoscritto un contratto di mandato con la RI 1 (doc. A6), di cui è amministratore unico ed azionista di riferimento tramite una struttura societaria (doc. VIII).

Il contratto di mandato prevede che RI 1 assume, con facoltà di subdelega, la direzione dei lavori, il coordinamento del progetto ed il controllo amministrativo ed economico del progetto ■_____■, ossia tutte le prestazioni non assunte dagli architetti progettisti o da altri specialisti (doc. A6).

Circa il finanziamento del contratto di mandato, RI 2 si è impegnato a versare a RI 1 un onorario di CHF 7'000'000 (IVA e spese escluse), ritenuto che tutte le spese vive sopportate dalla società sono pagate dal mandante.

Le prestazioni sono state eseguite tramite personale proprio di RI 1 (cfr. anche lettera del 7 dicembre 2016: ■[] Nell'ambito delle sue attività la RI 1 si avvale, oltre del personale alle proprie dipendenze []■, doc. 21 inc. 30.2017.12), o tramite subdelega a terzi.

Riassumendo, per quanto concerne specificatamente l'attività di RI 2 in favore di RI 1 nell'ambito del progetto _____, il ricorrente proprietario di un terreno, ha affidato un mandato di progettazione ad uno studio di architettura, assumendosi i debiti ipotecari e di costruzione e dando mandato il 3 dicembre 2011 a RI 1 di cui è amministratore unico e azionista di riferimento, di assumere la direzione dei lavori.

Il mandato è stato onorato da RI 2 con il versamento complessivo di un importo di fr. 7'000'000 IVA e spese escluse.

RI 1 ha a sua volta delegato parte del lavoro a RI 2, pagandolo regolarmente, ogni trimestre, fr. 85'000 (con l'eccezione di due versamenti di fr. 60'000 nel 2013).

2.12. Questo TCA evidenzia in primo luogo che oggetto del contendere è unicamente il rapporto tra i due insorgenti. Non è invece in discussione l'affiliazione come indipendente di RI 2 quando lavora per terzi.

Ne segue che la circostanza che l'insorgente dispone di un'organizzazione autonoma/propria nel senso che detiene uffici propri in via _____, dotati di installazioni e di macchinari in uso nel ramo ed ha di conseguenza recapiti propri ed indipendenti, che esegue a proprio nome e per proprio conto i lavori che gli vengono assegnati dalla sua clientela, ha dei propri numeri di telefono, fax, ha un'insegna commerciale propria, ha una propria carta da lettera con intestazione della sua ditta/azienda, è raggiungibile su propri recapiti, esegue regolarmente lavori anche per altri clienti acquisiti direttamente, provvede personalmente alla fatturazione e si assume il rischio d'incasso, non è decisivo nell'ambito del rapporto tra RI 1 e RI 2 (cfr. sentenza H 119/04 dell'8 agosto 2005).

2.13. Il Tribunale rileva in seguito che con sentenza H 178/05 del 24 gennaio 2007 il TF ha dovuto giudicare un caso che presenta alcune similitudini con quello in esame (cfr. anche la sentenza H 149/06 e H 155/06 del 24 gennaio 2008 al consid. 6).

L'Alta Corte, in quell'occasione, ha affermato:

In concreto la situazione non è molto diversa. Le parti hanno concluso un contratto di mandato per il quale RI 2 ha conferito a RI 1 l'esecuzione di tutti i lavori non effettuati dagli architetti, remunerandola regolarmente.

RI 1, di cui RI 2 è amministratore unico e azionista di riferimento, ha assegnato allo stesso RI 2 l'esecuzione di parte dei lavori pagandolo con i soldi versati da RI 2.

Il finanziamento del reddito versato a RI 2, come nel caso giudicato dal TF, avviene per il tramite del medesimo RI 2 (Invece il mandato è stato affidato alla società con sede in Svizzera a cui è stato versato il compenso e alla quale D. _____ [ndr: la persona assicurata] ha fatturato le proprie attività []), che in sostanza gestisce il progetto _____ (Alla luce di questi fatti la realizzazione del progetto di M. _____ appare gestito principalmente da D. _____ []).

Per cui gli investimenti effettuati dal ricorrente, seppur ingenti, non sono decisivi, nel preciso caso di specie, per qualificarlo quale indipendente.

I ricorrenti sostengono che non vi è alcuna subordinazione di quest'ultimo nei confronti della società, poiché non vi era necessità di stilare rapporti in merito al lavoro eseguito, non vi era obbligo di seguire direttive od orari specifici, poteva organizzare la propria attività come meglio voleva.

Sennonché, come stabilito dal TF nella sentenza H 178/05 del 24 gennaio 2007 (consid. 10.2.2), in concreto non è possibile stabilire l'eventuale rapporto di subordinazione, essendo RI 2 di fatto ed economicamente sia datore di lavoro che lavoratore (■[]Va pure precisato che in concreto non è possibile stabilire l'eventuale rapporto di subordinazione essendo D. _____ di fatto ed economicamente sia datore di lavoro che lavoratore[]■). Laddove il ricorrente sostiene di non essere vincolato da direttive della società e di non dover allestire rapporti in merito al lavoro eseguito, questo Tribunale rileva che l'interessato sarebbe in pratica costretto a darsi lui stesso le direttive ed a allestire i rapporti di lavoro per sé stesso. L'identità economica tra datore di lavoro e lavoratore, nel preciso caso di specie, fa sì che ciò non sia possibile. Per cui il criterio della subordinazione non può essere ritenuto valido nel preciso caso di specie quale discrimine per stabilire se l'interessato è un lavoratore indipendente.

Inoltre, se si fosse effettivamente trattato di un incarico indipendente dall'attività della sua società, il cui scopo è segnatamente _____ e che gli insorgenti ritenevano, in sede ricorsuale, un semplice collettore vuoto, il lavoro avrebbe potuto essere eseguito direttamente da RI 2, tanto più se non poteva essere realizzato presso la RI 1 per carenza di strutture adeguate.

Invece il mandato è stato affidato alla RI 1 a cui è stato versato il compenso e alla quale RI 2 ha fatturato le proprie attività (cfr. sentenza H 178/05 del 24 gennaio 2007: ■[]Inoltre, se si fosse effettivamente trattato di un incarico indipendente dall'attività della sua società, questo avrebbe potuto essergli affidato direttamente, tanto più se non poteva essere realizzato presso la ricorrente per carenza di strutture adeguate e che egli rappresentava pure la ditta V. _____ Srl. Invece il mandato è stato affidato alla società con sede in Svizzera a cui è stato versato il compenso e alla quale D. _____ ha fatturato le proprie attività []■).

Già solo per questi motivi, sulla base della giurisprudenza federale (sentenza H 178/05 del 24 gennaio 2007, consid. 10.2.2), la qualifica di dipendente di RI 2 per le attività svolte in favore della RI 1 nel biennio 2013-2015 nell'ambito del progetto ■ _____ ■ deve essere confermata (cfr. anche sentenza H 11/07 del 20 marzo 2008).

2.14. Abbondanzialmente, anche se si volesse, per pura ipotesi di lavoro, non applicare la citata giurisprudenza federale, questo Tribunale ritiene che vi sono numerosi elementi che fanno nettamente propendere per un'attività dipendente rispetto ai pochi elementi (segnatamente: affiliazione alla Cassa quale indipendente e assicurato che detiene una propria organizzazione con uffici, locali, ecc.) in favore di un'attività indipendente.

I principali elementi che permettono di determinare il legame di dipendenza circa l'organizzazione del lavoro e dal punto di vista dell'economia dell'impresa sono il diritto del datore di lavoro di dare istruzioni, il rapporto di subordinazione del lavoratore nei suoi confronti e l'obbligo del lavoratore di eseguire personalmente l'attività a lui affidatagli. Un altro elemento che permette di qualificare la retribuzione quale dipendente è il fatto che si tratta di una collaborazione regolare, ossia che il lavoratore è tenuto a fornire regolarmente le prestazioni al medesimo datore di lavoro. Inoltre, la possibilità per il lavoratore di organizzare il suo orario di lavoro non significa necessariamente che si tratta di un'attività indipendente (sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016 e sentenza 9C_1062/2010 del 5 luglio 2011, consid. 7.2).

Il rischio economico dell'impreditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell'esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d'incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Il rischio economico dell'impreditore non è tuttavia da solo determinante per giudicare circa il carattere dipendente o indipendente di un'attività. La natura e l'estensione della dipendenza economica e organizzativa nei confronti del mandante o del datore di lavoro possono singolarmente parlare in favore di un'attività dipendente nelle situazioni in cui l'attività in questione non esige, per sua natura, investimenti importanti o di far capo a personale. In tali circostanze occorre accordare meno importanza al criterio del rischio economico e maggior importanza a quello dell'indipendenza economica ed organizzativa (sentenza 9C_364/2013 del 23 settembre 2013).

Nel caso di specie le attività svolte da RI 2 per RI 1 sono attività con tipiche caratteristiche di natura dipendente, poiché in gran parte di carattere amministrativo, e dunque, in ogni caso, di natura subordinata (ad esempio: controllo amministrativo ed economico dei progetti, assistenza e consulenza (aiuto) a 360° sia alla RI 1 (promotore) sia ai potenziali acquirenti in tutto quanto utile e/o necessario per la vendita delle unità abitative come pure l'introduzione e l'accompagnamento presso istituti bancari, Notai, Assicurazioni, ecc. per l'istruzione delle varie e necessarie pratiche).

Egli deve del resto eseguire le attività di direzione dei lavori non svolte da RI 1 o dai suoi dipendenti, secondo quanto dettagliatamente previsto dal contratto del 16/22 novembre 2010 (cfr. allegato 3, doc. A5) e dunque, se si volesse, per pura ipotesi di lavoro, prescindere dall'identità economica tra RI 2 e RI 1, occorre concludere che vi è necessariamente un rapporto di subordinazione. Le attività che RI 2 deve eseguire su incarico della RI 1 sono in sostanza dettagliatamente descritte nel contratto tra RI 2 e _____ (doc. A5: ■LB■; ■Lokale Bauleiter■ il quale le esegue tramite i propri dipendenti o tramite RI 2).

In secondo luogo l'interessato non ha emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti di RI 1, ma ha sempre e soltanto fatturato le proprie prestazioni direttamente a quest'ultima. Non ha pertanto sopportato alcun rischio d'incasso.

Ma vi è di più.

Per l'attività relativa al progetto ■ _____ ■, RI 1, dopo aver versato a RI 2 due importi di fr. 60'000, a partire dall'ultimo trimestre 2013 e per tutto il 2014 e 2015 ha erogato a RI 2, regolarmente, e meglio ogni trimestre, il medesimo importo di fr. 85'000.

Questa regolarità, come già rilevato in passato dal Tribunale federale in un'altra sentenza, appare sorprendente, ritenuta la varietà delle prestazioni appena descritte fornite dal ricorrente, che dovrebbe semmai portare all'emissione di fatture con onorari diversificati (cfr. sentenza H 125/04 del 7 marzo 2005, consid.7.4: ■[]En outre, sur les quatre années en cause, les honoraires, dont le montant est un chiffre rond, sont identiques 3 années de suite,

ce qui paraît surprenant si l'on considère qu'ils sont fixés sur la base de l'activité effectivement déployée en faveur de l'intimée chaque année []■).

E. 4.5

Il fatto poi che C._____ fosse affiliato alla Cassa quale indipendente, nulla muta ai fini del presente giudizio. Infatti se anche l'assicurato esercita simultaneamente più attività lavorative, come fu il caso per l'anno 2000, si deve esaminare per ogni singola attività se la remunerazione percepita deriva da un'attività indipendente o dipendente, essendo senz'altro possibile che la stessa persona svolga simultaneamente un'attività salariata e una indipendente (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], no. 118-120 all' art. 5 LAVS).”) Ne segue che la circostanza che l'insorgente dispone di un'organizzazione autonoma/propria nel senso che detiene uffici propri in via _____, dotati di installazioni e di macchinari in uso nel ramo ed ha di conseguenza recapiti propri ed indipendenti, che esegue a proprio nome e per proprio conto i lavori che gli vengono assegnati dalla sua clientela, ha dei propri numeri di telefono, fax, ha un'insegna commerciale propria, ha una propria carta da lettera con intestazione della sua ditta/azienda, è raggiungibile su propri recapiti, esegue regolarmente lavori anche per altri clienti acquisiti direttamente, provvede personalmente alla fatturazione e si assume il rischio d'incasso, non è decisivo nell'ambito del rapporto tra RI 1 e RI 2 (cfr. sentenza H 119/04 dell'8 agosto 2005). 2.13. Il Tribunale rileva in seguito che con sentenza H 178/05 del 24 gennaio 2007 il TF ha dovuto giudicare un caso che presenta alcune similitudini con quello in esame (cfr. anche la sentenza H 149/06 e H 155/06 del 24 gennaio 2008 al consid. 6) . L'Alta Corte, in quell'occasione, ha affermato: “(...) 10.1 Alla luce di quanto sopra esposto risulta verosimile che D._____ (nдр: persona assicurata) abbia realizzato la progettazione dell'area V._____, facendo capo a strutture situate a M._____ e quindi all'estero e che presumibilmente, in seguito a questa circostanza, abbia ritenuto superfluo mantenere un permesso annuale in Svizzera. Malgrado ciò, alla luce della giurisprudenza federale summenzionata, il mandato in esame va sussunto quale attività lavorativa svolta in Svizzera ritenuto che D._____ va considerato non come un qualsiasi dipendente della ditta F._____ SA, inviato a lavorare all'estero per un determinato lasso di tempo, bensì quale suo organo di fatto che ne determina(va) - da solo, quale direttore e azionista unico - i destini. Malgrado D._____ sia stato assunto dalla società anonima tramite un contratto di impiego, egli ha di fatto dichiarato di essere il proprietario della società detenendone la totalità delle azioni. In simili condizioni egli poteva quindi disporre della stessa senza alcuna limitazione, essendovi in pratica non identità giuridica ma comunque identità economica tra società e persona fisica (DTF 128 II 333 consid. 2.4). Inoltre egli ha senz'altro pure gestito concretamente la società - malgrado tale criterio non sia determinante per ammettere l'attività in Svizzera - per quanto concerne l'incarico in esame relativo alla realizzazione del progetto denominato G._____. Da un lato infatti, quale titolare della società, ha concluso un contratto con la committente ditta V._____ Srl, e dall'altro ha eseguito personalmente la progettazione, che la sua ditta, o meglio lui stesso, gli aveva affidato. Altresì egli ha rappresentato la ditta V._____ Srl nei confronti della ditta B._____. Alla luce di questi fatti la realizzazione del progetto di M._____ appare gestito principalmente da D._____. 10.2 10.2.2 In concreto la qualifica di lavoratore indipendente di D._____ in relazione al progetto in esame non può essere ammessa, malgrado l'identità economica con la sua società. In proposito la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che fintanto non si registra un abuso di diritto, va rispettata l'assenza di identità giuridica tra società anonima e suo azionista unico (

DTF 128 II 333 consid. 2.4 con riferimenti; sentenza del 12 maggio 2005 in re M.M., 4C.15/2004, consid. 5.2). Va pure precisato che in concreto non è possibile stabilire l'eventuale rapporto di subordinazione essendo D._____ di fatto ed economicamente sia datore di lavoro che lavoratore. Non vi è neppure motivo di ritenere che il mandato relativo alla progettazione dell'area V._____ si differenzi in qualche modo dalla restante attività, considerata dipendente, svolta da D._____ quale direttore della ricorrente, e per la quale egli viene remunerato con un salario sottoposto al pagamento di contributi sociali in Svizzera. Inoltre, se si fosse effettivamente trattato di un incarico indipendente dall'attività della sua società, questo avrebbe potuto essergli affidato direttamente, tanto più se non poteva essere realizzato presso la ricorrente per carenza di strutture adeguate e che egli rappresentava pure la ditta V._____ Srl. Invece il mandato è stato affidato alla società con sede in Svizzera a cui è stato versato il compenso e alla quale D._____ ha fatturato le proprie attività. Del resto il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che non è possibile avvalersi della realtà economica, che rappresenta la cosiddetta "Einmanngesellschaft", per sfuggire alla forma giuridica precedentemente scelta verosimilmente per i vantaggi che ne derivano in altri ambiti (RDAF 1996 pag. 172, consid. 13). Visto quanto sopra, nella misura in cui la Corte cantonale ha concluso che i redditi conseguiti nel 2000 e 2001 da D._____ in relazione alla progettazione dell'area V._____ derivano da un'attività lavorativa dipendente svolta in Svizzera, il giudizio impugnato non viola il diritto federale né si fonda su una valutazione arbitraria delle prove.” (sottolineature del redattore) In concreto la situazione non è molto diversa. Le parti hanno concluso un contratto di mandato per il quale RI 2 ha conferito a RI 1 l'esecuzione di tutti i lavori non effettuati dagli architetti, remunerandola regolarmente. RI 1, di cui RI 2 è amministratore unico e azionista di riferimento, ha assegnato allo stesso RI 2 l'esecuzione di parte dei lavori pagandolo con i soldi versati da RI 2. Il finanziamento del reddito versato a RI 2, come nel caso giudicato dal TF, avviene per il tramite del medesimo RI 2 (“[...] Invece il mandato è stato affidato alla società con sede in Svizzera a cui è stato versato il compenso e alla quale D._____ [ndr: la persona assicurata] ha fatturato le proprie attività [...]”), che in sostanza gestisce il progetto “_____” (“[...] Alla luce di questi fatti la realizzazione del progetto di M._____ appare gestito principalmente da D._____ [...]”). Per cui gli investimenti effettuati dal ricorrente, seppur ingenti, non sono decisivi, nel preciso caso di specie, per qualificarlo quale indipendente. I ricorrenti sostengono che non vi è alcuna subordinazione di quest'ultimo nei confronti della società, poiché non vi era necessità di stilare rapporti in merito al lavoro eseguito, non vi era obbligo di seguire direttive od orari specifici, poteva organizzare la propria attività come meglio voleva. Sennonché, come stabilito dal TF nella sentenza H 178/05 del 24 gennaio 2007 (consid. 10.2.2), in concreto non è possibile stabilire l'eventuale rapporto di subordinazione, essendo RI 2 di fatto ed economicamente sia datore di lavoro che lavoratore (“[...] Va pure precisato che in concreto non è possibile stabilire l'eventuale rapporto di subordinazione essendo D._____ di fatto ed economicamente sia datore di lavoro che lavoratore [...]”). Laddove il ricorrente sostiene di non essere vincolato da direttive della società e di non dover allestire rapporti in merito al lavoro eseguito, questo Tribunale rileva che l'interessato sarebbe in pratica costretto a darsi lui stesso le direttive ed a allestire i rapporti di lavoro per sé stesso. L'identità economica tra datore di lavoro e lavoratore, nel preciso caso di specie, fa sì che ciò non sia possibile. Per cui il criterio della subordinazione non può essere ritenuto valido nel preciso caso di specie quale discrimine per stabilire se l'interessato è un lavoratore indipendente. Inoltre, se si fosse effettivamente

trattato di un incarico indipendente dall'attività della sua società, il cui scopo è segnatamente _____ e che gli insorgenti ritenevano, in sede ricorsuale, un semplice collettore vuoto, il lavoro avrebbe potuto essere eseguito direttamente da RI 2, tanto più se non poteva essere realizzato presso la RI 1 per carenza di strutture adeguate. Invece il mandato è stato affidato alla RI 1 a cui è stato versato il compenso e alla quale RI 2 ha fatturato le proprie attività (cfr. sentenza H 178/05 del 24 gennaio 2007: “ [...] Inoltre, se si fosse effettivamente trattato di un incarico indipendente dall'attività della sua società, questo avrebbe potuto essergli affidato direttamente, tanto più se non poteva essere realizzato presso la ricorrente per carenza di strutture adeguate e che egli rappresentava pure la ditta V. _____ Srl. Invece il mandato è stato affidato alla società con sede in Svizzera a cui è stato versato il compenso e alla quale D. _____ ha fatturato le proprie attività [...]”). Già solo per questi motivi, sulla base della giurisprudenza federale (sentenza H 178/05 del 24 gennaio 2007, consid. 10.2.2), la qualifica di dipendente di RI 2 per le attività svolte in favore della RI 1 nel biennio 2013-2015 nell'ambito del progetto “ _____ ” deve essere confermata (cfr. anche sentenza H 11/07 del 20 marzo 2008).

2.14. Abbondanzialmente, anche se si volesse, per pura ipotesi di lavoro, non applicare la citata giurisprudenza federale, questo Tribunale ritiene che vi sono numerosi elementi che fanno nettamente propendere per un'attività dipendente rispetto ai pochi elementi (segnatamente: affiliazione alla Cassa quale indipendente e assicurato che detiene una propria organizzazione con uffici, locali, ecc.) in favore di un'attività indipendente. Nella sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016 citata nella sentenza di rinvio, il TF al consid. 3.2 ha ribadito che in generale è reputato salariato colui che dipende da un datore di lavoro per quanto concerne l'organizzazione del lavoro e dal punto di vista dell'economia dell'impresa e non sopporta il tipico rischio dell'imprenditore. Questi principi non conducono tuttavia, da soli, a soluzioni uniformi, applicabili schematicamente. Le manifestazioni della vita economica rivestono forme così diverse che occorre decidere in ogni caso particolare se si è in presenza di un'attività dipendente oppure indipendente in considerazione di tutte le circostanze del caso. Sovente si troveranno caratteristiche di entrambi i generi di attività: per decidere occorre stabilire quali elementi sono preponderanti nel caso di specie. I principali elementi che permettono di determinare il legame di dipendenza circa l'organizzazione del lavoro e dal punto di vista dell'economia dell'impresa sono il diritto del datore di lavoro di dare istruzioni, il rapporto di subordinazione del lavoratore nei suoi confronti e l'obbligo del lavoratore di eseguire personalmente l'attività a lui affidatagli. Un altro elemento che permette di qualificare la retribuzione quale dipendente è il fatto che si tratta di una collaborazione regolare, ossia che il lavoratore è tenuto a fornire regolarmente le prestazioni al medesimo datore di lavoro. Inoltre, la possibilità per il lavoratore di organizzare il suo orario di lavoro non significa necessariamente che si tratta di un'attività indipendente (sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016 e sentenza 9C_1062/2010 del 5 luglio 2011, consid. 7.2). Il rischio economico dell'imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell'esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d'incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 con riferimento alla

sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4). Il rischio economico dell'imprenditore non è tuttavia da solo determinante per giudicare circa il carattere dipendente o indipendente di un'attività. La natura e l'estensione della dipendenza economica e organizzativa nei confronti del mandante o del datore di lavoro possono singolarmente parlare in favore di un'attività dipendente nelle situazioni in cui l'attività in questione non esige, per sua natura, investimenti importanti o di far capo a personale. In tali circostanze occorre accordare meno importanza al criterio del rischio economico e maggior importanza a quello dell'indipendenza economica ed organizzativa (sentenza 9C_364/2013 del 23 settembre 2013). Nel caso di specie le attività svolte da RI 2 per RI 1 sono attività con tipiche caratteristiche di natura dipendente, poiché in gran parte di carattere amministrativo, e dunque, in ogni caso, di natura subordinata (ad esempio: controllo amministrativo ed economico dei progetti, assistenza e consulenza (aiuto) a 360° sia alla RI 1 (promotore) sia ai potenziali acquirenti in tutto quanto utile e/o necessario per la vendita delle unità abitative come pure l'introduzione e l'accompagnamento presso istituti bancari, Notai, Assicurazioni, ecc. per l'istruzione delle varie e necessarie pratiche). Egli deve del resto eseguire le attività di direzione dei lavori non svolte da RI 1 o dai suoi dipendenti, secondo quanto dettagliatamente previsto dal contratto del 16/22 novembre 2010 (cfr. allegato 3, doc. A5) e dunque, se si volesse, per pura ipotesi di lavoro, prescindere dall'identità economica tra RI 2 e RI 1, occorre concludere che vi è necessariamente un rapporto di subordinazione. Le attività che RI 2 deve eseguire su incarico della RI 1 sono in sostanza dettagliatamente descritte nel contratto tra RI 2 e _____ (doc. A5: "LB"; "Lokale Bauleiter" il quale le esegue tramite i propri dipendenti o tramite RI 2). In secondo luogo l'interessato non ha emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti di RI 1, ma ha sempre e soltanto fatturato le proprie prestazioni direttamente a quest'ultima. Non ha pertanto sopportato alcun rischio d'incasso. Ma vi è di più. Per l'attività relativa al progetto "_____", RI 1, dopo aver versato a RI 2 due importi di fr. 60'000, a partire dall'ultimo trimestre 2013 e per tutto il 2014 e 2015 ha erogato a RI 2, regolarmente, e meglio ogni trimestre, il medesimo importo di fr. 85'000. Questa regolarità, come già rilevato in passato dal Tribunale federale in un'altra sentenza, appare sorprendente, ritenuta la varietà delle prestazioni appena descritte fornite dal ricorrente, che dovrebbe semmai portare all'emissione di fatture con onorari diversificati (cfr. sentenza H 125/04 del 7 marzo 2005, consid. 7.4: "[...] En outre, sur les quatre années en cause, les honoraires, dont le montant est un chiffre rond, sont identiques 3 années de suite, ce qui paraît surprenant si l'on considère qu'ils sont fixés sur la base de l'activité effectivement déployée en faveur de l'intimée chaque année [...]"). Questo tipo di remunerazione, per quanto concerne l'attività di direzione dei lavori, è tipico di un'attività dipendente (cfr. sentenza H 22/90 del 1° ottobre 1990). Non va poi dimenticato che vi è pure una dipendenza economica di RI 2 nei confronti della società ricorrente. Dal doc. A2 emerge infatti che nel 2013 l'interessato ha conseguito un reddito lordo fr. 221'400 per il lavoro svolto per RI 1 per il progetto "_____" a fronte di fatturazioni per complessivi fr. 362'880 (221'400 + 97'200 + 44'280), ossia il 61%, nel 2014 fr. 367'200 a fronte di fatturazioni complessive per fr. 508'680 (367'200 + 97'200 + 44'280), ossia il 72%, nel 2015 di fr. 367'200 a fronte di fatturazioni per fr. 513'238.75 (367'200 + 21'600 + 124'438.75), ossia il 71%. Per contro l'investimento effettuato dal ricorrente e l'assunzione dei debiti ipotecari e dei crediti di costruzione, nonché il finanziamento della RI 1 tramite il pagamento di un onorario di fr. 7'000'000 per il mandato attribuito, non può essere considerato nell'ambito della valutazione del rischio imprenditoriale poiché, come più volte rammentato, in discussione è

il rapporto tra RI 1 e RI 2 e non tra RI 2 e RI 1 (cfr. anche la sentenza H 178/05 del 24 gennaio 2007) . Infine, va rammentato che non vi è un rischio di doppia imposizione, ritenuto che i contributi quale indipendente dovuti da RI 2 per gli anni in esame non sono ancora stati fissati tramite decisione formale (cfr. rispettive risposte di causa). Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che nell'ambito del progetto " _____ " gli elementi in favore di un'attività dipendente (rapporto di subordinazione, assenza di rischio economico, dipendenza economica) sono nettamente preponderanti ed hanno un peso specifico superiore rispetto a quelli in favore di un'attività indipendente (affiliato quale indipendente, strutture tipiche dell'attività indipendente [locali, uffici, ecc.]) e di conseguenza la qualifica effettuata dalla Cassa va confermata. 2.15. Oltre alla ripresa degli importi fatturati per il lavoro svolto a favore di RI 1 nell'ambito del progetto " _____ " (fr. 205'000 nel 2013, fr. 340'000 nel 2014 e fr. 340'000 nel 2015), l'amministrazione ha ripreso un importo di 30'000 per l'onorario fatturato a RI 1 da RI 2 per l'attività svolta da luglio a dicembre 2014 e registrato nel conto " _____ " ed un importo di fr. 20'000 fatturato a RI 1 da RI 2 nel 2015 e registrato nel conto " _____ " (cfr. doc. 1, pag. 5, inc. 30.2017.12). Con lo scritto del 22 giugno 2018 gli insorgenti hanno allegato un e-mail del 12 giugno 2018 dove vengono riassunte le note d'onorario emesse da RI 2 nel periodo dal 2012 al 2015. Oltre agli importi fatturati nell'ambito del progetto " _____ ", RI 2 ha fatturato a RI 1 ulteriori importi per prestazioni " ordinarie " (cfr. doc. A2) concernenti lo stabile di _____: fr. 259'200 nel 2012; fr. 97'200 nel 2013; fr. 97'200 nel 2014; fr. 21'600 nel 2015. Tra queste prestazioni figurano anche i due onorari ripresi dall'amministrazione (cfr. doc. A8: fattura del 3 dicembre 2014 e doc. A9: fattura del 2 aprile 2015; cfr. anche plico inserto D, inc. 30.2017.12). Rammentato che la revisione di RI 1 ha portato sul periodo da gennaio 2012 a dicembre 2015 (doc. 2, inc. 30.2017.12) ed accertato che la Cassa non ha ritenuto quale reddito da attività dipendente di RI 2 quello fatturato a RI 1 per _____, le fatture del 3 dicembre 2014 (fr. 30'000) e del 2 aprile 2015 (fr. 20'000), emesse in relazione alla medesima attività, non possono essere oggetto di ripresa. 2.16. Alla luce di tutto quanto sopra esposto i ricorsi vanno parzialmente accolti e gli incarti rinviati all'amministrazione per un nuovo calcolo dei contributi sulla base di un reddito da attività dipendente soggetto a contribuzione di fr. 885'000 (fr. 205'000 nel 2013, fr. 340'000 nel 2014 e fr. 340'000 nel 2015). Parzialmente vincenti in causa i ricorrenti hanno diritto a ripetibili ridotte (art. 61 LPGa).

E. 8

giugno 2017 (cfr. consid. 1.8), rileva che l'Alta Corte ha già avuto modo di precisare che non può essere chiesta in termini generici l'assunzione di prove, ritenuto che è preciso dovere delle parti indicare con esattezza le prove atte a dimostrare le circostanze da essa invocate (cfr. sentenza H 258/03 del 14 aprile 2005, consid. 3.3: " [...] Con riferimento alla pretesa necessità di richiamare dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti l'incarto concernente "le esecuzioni promosse ed ogni altro atto ed incarti relativi ai contributi dovuti e/o pagati da ditta D. _____", giova qui ricordare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti, a maggior ragione se patrocinata da un legale, indicare con esattezza - dopo aver proceduto come lo consente il diritto di consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. sull'estensione di siffatto diritto: Peter, Commento basilese, no. 15 all'art. 8a LEF) - i documenti atti a dimostrare le circostanze da esse invocate (cfr. sentenza del 23 luglio 2002 in re G., H 170/01, consid. 3.3). (...)"). Non spetta in altre parole al giudice chiedere continuamente ulteriore documentazione, ma incombe semmai alla parte che intende

provare un fatto procedere in modo selettivo e mirato all'offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano, nonché l'obiettivo probatorio perseguito con la richiesta (cfr. sentenza H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3). Scopo di siffatto rigore formale è di consentire all'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. sentenza H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3). Nel caso di specie la società ricorrente è stata interpellata dalla Cassa in sede di revisione ed il 23 novembre 2016 (doc. 20, inc. 30.2017.12), e gli insorgenti lo sono stati dal TCA in sede di udienza (doc. VII) ed il 7 maggio 2018 (doc. II), con concessione di un termine di 15 giorni, poi prorogato fino al 25 giugno 2018 (cfr. doc. IV e VI). Spettava pertanto ai ricorrenti, se ritenevano di essere in possesso di ulteriori documenti o prove atti a suffragare le loro tesi, produrli o indicarli precisamente, indicando la loro utilità. Non avendo agito in tal senso, questo Tribunale può decidere sulla base della documentazione e degli accertamenti eseguiti conformemente a quanto richiesto dalla sentenza di rinvio del TF (cfr. anche la sentenza 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.